

# CAMERA DEI DEPUTATI Doc. XXII n. 6

## PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MARTELLA, BENAMATI, BINI, CANI, CIVATI, DEL BASSO DE CARO, FOLINO, GALPERTI, IMPEGNO, MARIANO, MONTRONI, NARDELLA, PELUFFO, PETITTI, SENALDI, TARANTO**

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui risultati raggiunti nelle attività di prevenzione, di controllo e sanzionatoria svolte dagli enti preposti al contrasto della contraffazione e della pirateria in campo commerciale

*Presentata il 23 maggio 2013*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Ogni giorno un elevato numero di beni contraffatti viene prodotto, distribuito e venduto in tutto il mondo. Stime dell'*Organization for economic co-operation and development* (OECD) nel 2009 quantificavano il fenomeno nell'ordine dei 250 miliardi di dollari, una cifra più elevata del prodotto interno lordo di almeno 150 Paesi.

Stime più recenti indicano che, entro il 2015, il valore totale della contraffazione a livello mondiale raggiungerà i 1.700 miliardi di dollari, comprensivo del valore del commercio internazionale, del valore della produzione e del consumo interni e del valore della pirateria digitale. Altri tipi di studi hanno affrontato le tematiche del

valore della proprietà industriale sotto differenti profili. Un'indagine effettuata in 15 Paesi ha mostrato come, su 21 classi di prodotti, rappresentanti il panorama dei prodotti scambiati a livello internazionale, in ben 19 siano state registrate violazioni legate alla proprietà intellettuale, con l'identificazione di 744 prodotti specifici contraffatti (14 per cento del totale).

Secondo dati forniti dall'Unione europea, la pirateria e la contraffazione rappresentano un costo annuale per le imprese europee che, secondo le stime, si attesta sui 250 miliardi di euro. Per questo nella Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al comitato economico e sociale europeo e al

comitato delle regioni «Dodici leve per stimolare la crescita e rafforzare la fiducia “Insieme per una nuova crescita” » (COM/2011/0206), nel capitolo che riguarda i diritti di proprietà intellettuale, la Commissione indica tra le azioni chiave l’istituzione di un quadro normativo che tuteli tali diritti in modo efficace e nel rispetto dei diritti fondamentali, per rafforzare la lotta contro la pirateria e la contraffazione, consolidando in modo particolare l’Osservatorio europeo sulla contraffazione e la pirateria e migliorando la cooperazione tra le autorità. Tra le azioni proposte la Commissione indica anche il rafforzamento della tutela dei diritti di proprietà intellettuale da parte delle autorità doganali mediante la revisione della legislazione e l’ammodernamento del sistema europeo dei marchi per rafforzarne la protezione e aumentare la coerenza del sistema europeo e di quelli nazionali.

Nella seduta del 13 luglio 2010 la Camera dei deputati ha approvato il testo unificato (Doc. XXII, n. 12-16-A) delle proposte di inchiesta parlamentare sui fenomeni della contraffazione e della pirateria in campo commerciale d’iniziativa dei deputati Reguzzoni ed altri, e Lulli ed altri, che istituiva la Commissione parlamentare d’inchiesta sui fenomeni della contraffazione e della pirateria in campo commerciale.

L’istituzione della Commissione rispondeva all’esigenza di conoscere struttura e dinamiche del fenomeno della contraffazione attraverso un quadro conoscitivo approfondito e univoco che consentisse al legislatore di contrastarne per quanto di competenza lo sviluppo.

La Commissione ha svolto la sua attività di indagine approfondendo diversi aspetti che caratterizzano il fenomeno contraffattivo, effettuando una disamina delle politiche nazionali, europee ed internazionali anticontraffazione, verificando le azioni di contrasto intraprese, in particolare nel nostro Paese, e lo studio degli effetti causati dal fenomeno.

La Commissione ha proceduto allo studio e alla verifica dei costi e delle conseguenze che i fenomeni della contraffazione

e della pirateria in campo commerciale hanno avuto e continuano a comportare per il nostro Paese, non solo in termini economici, occupazionali e sociali (avendo a tal fine ascoltato il punto di vista delle imprese, dei rappresentanti di commercio e di categoria), ma anche in termini di pericoli e danni per la salute dei cittadini (avendo ascoltato, tra gli altri, anche associazioni di consumatori e privati).

La Commissione ha, infine, approvato quattro documenti: la relazione sulla contraffazione nel settore agroalimentare (Doc. XXII-*bis* n. 2), approvata nella seduta del 6 dicembre 2011, le cui conclusioni sono confluite in una risoluzione (6-00098), adottata dall’Assemblea della Camera dei deputati nella seduta di mercoledì 11 gennaio 2012, n. 568; la relazione sulla contraffazione nel settore del tabacco (Doc. XXII-*bis* n. 6), approvata nella seduta del 12 settembre 2012; la relazione sulla contraffazione nei settori del tessile e della moda (Doc. XXII-*bis* n. 7), approvata nella seduta del 12 dicembre 2012; la relazione sulla pirateria digitale in rete, approvata nella seduta del 22 gennaio 2013 (Doc. XXII-*bis* n. 8).

L’attività della Commissione si è conclusa con l’approvazione di una corposa relazione, che costituisce il frutto dell’ampio lavoro di indagine, di lettura dei documenti, di analisi e selezione di fonti variegiate che la Commissione ha di volta in volta acquisito.

È utile ricordare che dal gennaio 2009, per effetto del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008 n. 197, è nata la Direzione generale per la lotta alla contraffazione – Ufficio italiano brevetti e marchi. La Direzione generale, inquadrata nel Dipartimento per l’impresa e l’internazionalizzazione, opera in ambito nazionale e internazionale per valorizzare e tutelare la proprietà industriale, e per sostenere la lotta alla contraffazione supportando l’innovazione e la competitività delle imprese.

Gli strumenti di azione, di controllo e di riferimento della Direzione sono il Consiglio nazionale anticontraffazione, presso il Ministero dello sviluppo economico, e il *call-center*, principale filo diretto per le

imprese e per i consumatori, utile alla segnalazione capillare di casi di contraffazione. Il Consiglio nazionale anticontraffazione, previsto nel codice della proprietà industriale (decreto legislativo 10 febbraio 2005 n. 30) e istituito presso il Ministero dello sviluppo economico è stato formalmente insediato solo a dicembre 2010 e ha iniziato le proprie attività all'inizio del 2011.

Lo strumento che definisce il quadro strategico per la lotta alla contraffazione a livello nazionale e gli indirizzi per orientare l'azione delle amministrazioni e dei *policy maker* è il Piano strategico nazionale anticontraffazione, elaborato dal Consiglio stesso.

Il Piano contiene – raggruppate per macro-aree di priorità – le *best practice* in materia di lotta alla contraffazione già realizzate dalle amministrazioni e dagli enti rappresentati nel Consiglio nazionale e i progetti futuri o in corso di realizzazione.

Il Piano è basato su sei macro-priorità in tema di lotta alla contraffazione:

la comunicazione/informazione destinata ai consumatori, per sensibilizzare questo particolare target e rafforzare la cultura della proprietà intellettuale, soprattutto presso le giovani generazioni;

il rafforzamento del presidio territoriale, con l'obiettivo di creare e applicare a livello locale (capoluoghi di regione) un modello strategico per la lotta alla contraffazione, prevedendo un coordinamento delle forze dell'ordine e la formazione delle stesse;

la lotta alla contraffazione via *internet*, con il tentativo di trovare un giusto equilibrio tra gli interessi dei fornitori di connettività, i gestori dei contenuti e i titolari dei diritti;

la formazione alle imprese in tema di tutela della proprietà intellettuale, in una prospettiva non solo nazionale, ma anche internazionale;

la tutela del *Made in Italy* da fenomeni di usurpazione all'estero;

*l'enforcement*, con un particolare focus sulla preservazione della specializzazione dei giudici civili.

Il Piano mette in evidenza i progetti già realizzati o in via di realizzazione considerati come *best practice* e indica la direzione verso cui orientare l'azione futura del Sistema Italia impegnato nella lotta alla contraffazione.

È necessario che il Parlamento aggiorni la propria conoscenza sul fenomeno della contraffazione e della pirateria in campo commerciale, anche in conseguenza delle innovazioni introdotte nell'ordinamento per valutarne il reale impatto e l'efficacia.

Con l'articolo 1 della presente proposta di inchiesta parlamentare si definiscono i compiti della Commissione, in particolare l'accertamento dei risultati raggiunti nella prevenzione, nel controllo e nell'attività sanzionatoria prevista dall'ordinamento, la verifica delle azioni messe in campo dagli enti preposti al contrasto del fenomeno, la raccolta di dati aggiornati e dettagliati sul fenomeno della contraffazione, la verifica delle ricadute e delle potenzialità effettive del Piano strategico nazionale anticontraffazione, con lo scopo di orientare l'attività legislativa alle esigenze di una moderna e coerente legislazione anticontraffazione con particolare riferimento a:

l'assistenza e il supporto alle imprese, anche all'estero;

il sostegno alle azioni negli ambiti dell'istruzione, della didattica e dell'educazione;

il sostegno alle attività delle associazioni di categoria;

la lotta alla contraffazione e ai fenomeni simili quali *l'italian sounding* che provocano danni incalcolabili al fatturato del *Made in Italy*;

il rafforzamento della specializzazione dei giudici civili, con il mantenimento della specializzazione all'interno dei tribunali per l'impresa nei quali sono confluite le sezioni specializzate in materia di tutela della proprietà intellettuale e la

specializzazione dei giudici penali. L'articolo 2 stabilisce la composizione e la durata della Commissione; l'articolo 3 ne regola i limiti e i poteri; l'articolo 4 stabilisce l'obbligo del segreto per i componenti la Commissione, il personale addetto

e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio; l'articolo 5, infine, disciplina l'organizzazione interna della Commissione.

## PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

## ART. 1.

*(Istituzione e compiti della Commissione parlamentare d'inchiesta sui risultati raggiunti nelle attività di prevenzione, controllo e sanzionatoria svolte dagli enti preposti al contrasto della contraffazione e della pirateria in campo commerciale).*

1. È istituita, per la durata della XVII legislatura, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare d'inchiesta sui risultati raggiunti nelle attività di prevenzione, di controllo e sanzionatoria svolte dagli enti preposti al contrasto della contraffazione e della pirateria in campo commerciale, di seguito denominata « Commissione », con l'obiettivo di raccogliere dati aggiornati e dettagliati sul fenomeno della contraffazione e di verificare le ricadute e le potenzialità effettive del Piano strategico nazionale anticontraffazione, con lo scopo di orientare l'attività legislativa alle esigenze di una moderna e coerente relazione anticontraffazione con particolare riferimento a:

a) l'assistenza e il supporto alle imprese italiane aventi sede anche all'estero;

b) il sostegno alle azioni negli ambiti dell'istruzione, della didattica e dell'educazione;

c) il sostegno alle attività delle associazioni di categoria;

d) la lotta contro la contraffazione e altri fenomeni simili quali l'*italian sounding* che provocano danni incalcolabili al fatturato del *Made in Italy*;

e) il rafforzamento della specializzazione dei giudici civili, con il mantenimento della specializzazione dei tribunali per l'impresa e l'avvio della specializzazione dei giudici penali.

## ART. 2.

*(Composizione e durata).*

1. La Commissione è composta da dieci deputati nominati dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo parlamentare.

2. Con gli stessi criteri e con la stessa procedura di cui al comma 1 si provvede alle eventuali sostituzioni in caso di dimissioni o qualora sopraggiungano altre cause di impedimento dei componenti della Commissione.

3. Il Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla nomina dei componenti, convoca la Commissione per la costituzione dell'ufficio di presidenza.

4. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto a scrutinio segreto dalla Commissione tra i suoi componenti. Nell'elezione del presidente, se nessuno riporta la maggioranza assoluta dei voti, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.

5. La Commissione, al termine dei suoi lavori, e comunque ogni dodici mesi, presenta una relazione all'Assemblea della Camera dei deputati.

## ART. 3.

*(Poteri e limiti).*

1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.

2. La Commissione può richiedere agli organi ed agli uffici della pubblica amministrazione copie di atti e documenti da essi custoditi, prodotti o comunque acquisiti in materie attinenti alle finalità di cui all'articolo 1.

3. La Commissione può richiedere copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e di documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari.

4. Sulle richieste ad essa rivolte l'autorità giudiziaria provvede ai sensi dell'articolo 117 del codice di procedura penale. L'autorità giudiziaria può trasmettere copie di atti e di documenti anche di propria iniziativa.

5. La Commissione mantiene il segreto funzionale fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia ai sensi del comma 3 sono coperti da segreto nei termini precisati dagli organi ed uffici che li hanno trasmessi.

6. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione a esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti, le assunzioni testimoniali e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari fino al termine delle stesse.

7. Per il segreto d'ufficio, professionale e bancario si applicano le norme vigenti in materia. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.

8. Per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 124.

9. Ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli da 366 a 384-*bis* del codice penale.

#### ART. 4.

*(Obbligo del segreto).*

1. I componenti la Commissione, il personale addetto alla stessa e ogni altra per-

sona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 3 che la Commissione abbia sottoposto al segreto funzionale.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto di cui al comma 1, nonché la diffusione in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, di atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali è stata vietata la divulgazione, sono punite ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.

#### ART. 5.

*(Organizzazione interna).*

1. La Commissione, prima dell'inizio dei lavori, adotta il proprio regolamento interno.

2. La Commissione può organizzare i propri lavori anche attraverso uno o più comitati, costituiti secondo le disposizioni del regolamento di cui al comma 1.

3. Tutte le sedute sono pubbliche. Tuttavia la Commissione può deliberare di riunirsi in seduta segreta.

4. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritiene necessarie.

5. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente della Camera dei deputati.

6. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 50.000 euro annui e sono poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

